



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 5 dicembre 2012 (12.12)
(OR. en)**

17322/12

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0350 (NLE)**

**STAT 46
FIN 1010**

PROPOSTA

Mittente: Commissione europea

Data: 5 dicembre 2012

n. doc. Comm.: COM(2012) 754 final

Oggetto: Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2012) 754 final

Bruxelles, 5.12.2012
COM(2012) 754 final

2012/0350 (NLE)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni

{SWD(2012) 427 final}

{SWD(2012) 428 final}

RELAZIONE

CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivazione e obiettivi della proposta

Come ogni anno, a norma dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, il Consiglio deve decidere prima della fine dell'anno in merito all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni proposto dalla Commissione sulla base della relazione di Eurostat, con effetto a decorrere dal 1° luglio.

Contesto generale

Ai sensi dell'articolo 3 dell'allegato XI dello statuto, l'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dipende direttamente dall'andamento del potere di acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali (indicatore specifico), dall'andamento del costo della vita a Bruxelles (indice internazionale) e dalle parità economiche calcolate da Eurostat.

L'indicatore specifico misura l'andamento, al netto dell'inflazione, delle retribuzioni nette dei funzionari nazionali delle amministrazioni centrali degli Stati membri. Eurostat ha calcolato tale indicatore in base alle informazioni fornite dagli otto Stati membri di cui all'articolo 1, paragrafo 4, dell'allegato XI.

L'indice internazionale di Bruxelles misura l'andamento del costo della vita a Bruxelles per i funzionari dell'Unione europea. Eurostat ha determinato tale indice in base ai dati forniti dalle autorità belghe.

Le parità economiche per le retribuzioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto delle retribuzioni fra Bruxelles, città di riferimento, e le altre sedi di servizio. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

Le parità economiche per le pensioni stabiliscono le equivalenze di potere d'acquisto fra le pensioni corrisposte in Belgio, Stato di riferimento, e quelle pagate negli altri paesi di residenza. Eurostat ha calcolato tali parità di concerto con gli istituti statistici nazionali.

Disposizioni vigenti nel settore della proposta

La proposta è presentata ogni anno per provvedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni.

CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E VALUTAZIONE DELL'IMPATTO

Consultazione delle parti interessate

Metodi di consultazione, principali settori interessati e profilo generale di quanti hanno risposto

Gli elementi della proposta sono stati discussi con i rappresentanti del personale secondo le procedure vigenti.

Sintesi delle risposte e modo in cui sono state prese in considerazione

La proposta tiene conto dei pareri espressi dalle parti consultate.

Ricorso al parere di esperti

Non è stato necessario consultare esperti esterni.

Valutazione dell'impatto

- La proposta è volta ad adeguare le retribuzioni e le pensioni conformemente alla normativa vigente.
- La normativa vigente non consente alternative.

ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA

Sintesi delle misure proposte

In conformità dell'articolo 1 dell'allegato XI dello statuto, Eurostat ha elaborato una relazione sull'andamento del costo della vita a Bruxelles, sull'andamento del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali e sulle parità economiche da cui derivano i coefficienti correttori.

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI IN BELGIO E IN LUSSEMBURGO

Per il periodo di riferimento, l'andamento medio del potere d'acquisto delle retribuzioni dei funzionari nazionali misurato mediante l'indicatore specifico è pari a -1,1%.

Per il periodo di riferimento, l'andamento del costo della vita a Bruxelles misurato mediante l'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat è pari a 2,8%.

Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato XI dello statuto, il valore dell'adeguamento è pari al prodotto dell'indicatore specifico e dell'indice internazionale di Bruxelles calcolato da Eurostat.

L'adeguamento proposto per le retribuzioni e le pensioni in Belgio e in Lussemburgo è quindi pari a 1,7%.

A norma dell'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI, non si applica alcun coefficiente correttore per il Belgio e per il Lussemburgo.

ADEGUAMENTO DELLE RETRIBUZIONI E DELLE PENSIONI FUORI DAL BELGIO E DAL LUSSEMBURGO

Fuori dal Belgio e dal Lussemburgo, gli adeguamenti delle retribuzioni e delle pensioni sono il risultato del prodotto dell'adeguamento in Belgio e in Lussemburgo e della variazione dei coefficienti correttori e del tasso di cambio.

I coefficienti correttori stabiliti nel regolamento, applicabili alle retribuzioni, alle

pensioni e ai trasferimenti di una parte della retribuzione, sono stati calcolati nel modo descritto in appresso.

- Coefficienti correttori per i FUNZIONARI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo

Di concerto con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle retribuzioni tra Bruxelles e le altre sedi di servizio.

I coefficienti correttori applicabili alle retribuzioni corrisposte ai funzionari e agli altri agenti in servizio negli Stati membri diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

- Coefficienti correttori per le PENSIONI fuori dal Belgio e dal Lussemburgo e coefficienti correttori per i TRASFERIMENTI

Di concerto con gli istituti statistici nazionali, Eurostat ha calcolato le parità economiche che determinano al 1° luglio le equivalenze di potere di acquisto delle pensioni tra il Belgio e gli altri paesi di residenza.

I coefficienti correttori calcolati per le pensioni delle persone residenti in paesi diversi dal Belgio e dal Lussemburgo sono determinati in base alle relazioni fra tali parità economiche e i tassi di cambio applicabili al 1° luglio.

A norma dell'articolo 17 dell'allegato VII dello statuto, tali coefficienti si applicano direttamente ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti.

A norma dell'articolo 20 dell'allegato XIII dello statuto, i coefficienti correttori si applicano solo alla parte della pensione corrispondente ai diritti acquisiti anteriormente al 1° maggio 2004.

- Data di efficacia dei coefficienti correttori

I coefficienti correttori hanno effetto dal 1° luglio per tutte le sedi, salvo quelle soggette a un forte aumento del costo della vita. In queste ultime essi hanno effetto dal 16 maggio o dal 1° maggio, a seconda che l'aumento del costo della vita sia superiore, rispettivamente, al 6,3% o al 12,6%.

L'andamento del costo della vita fuori dal Belgio e dal Lussemburgo è misurato attraverso indici impliciti. Tali indici si ottengono moltiplicando l'indice internazionale di Bruxelles per la variazione della parità economica.

La data di entrata in vigore di tale adeguamento è anticipata per le sedi indicate nel regolamento.

- Coefficienti correttori per la Croazia

A decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione europea, per i funzionari e gli altri agenti dell'Unione europea in servizio in Croazia devono essere applicati i coefficienti correttori di cui all'articolo 3, paragrafo 5, dell'allegato XI dello statuto.

Base giuridica

La base giuridica è lo statuto, segnatamente l'allegato XI.

La legittimità della decisione 2011/866/UE del Consiglio, del 19 dicembre 2011, concernente la proposta della Commissione di regolamento del Consiglio che adegua con effetto dal 1° luglio 2011 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttori applicati alle retribuzioni e pensioni è contestata dalla Commissione europea e dal Parlamento europeo ed è oggetto di un ricorso per annullamento dinanzi alla Corte di giustizia. Inoltre, la Commissione ha presentato un ricorso per carenza concernente l'adeguamento annuale 2011. Tuttavia, poiché secondo una giurisprudenza consolidata gli atti giuridici dell'Unione godono della presunzione di legittimità fintantoché non sono annullati dalla Corte di giustizia, come base per l'adeguamento annuale 2012 la Commissione ha fatto riferimento all'adeguamento annuale 2010.

Qualora la Corte di giustizia accogliesse il ricorso della Commissione, il proposto regolamento dovrebbe essere successivamente rivisto a norma dell'articolo 266 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Clausola di eccezione

La Commissione ha valutato i dati più aggiornati relativi alla situazione economica e sociale e ha concluso che dopo la presentazione della relazione del 31 agosto 2012 (COM (2012) 476) non si è verificato alcun deterioramento grave e improvviso della situazione stessa che giustifichi modifiche delle conclusioni di tale relazione. Pertanto, i criteri giuridici dell'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto non sono soddisfatti e la Commissione ritiene che non sia opportuno presentare una proposta ai sensi dell'articolo 10 dell'allegato XI dello statuto.

Principio di sussidiarietà

La proposta verte su un ambito di competenza esclusiva dell'Unione. Pertanto, il principio di sussidiarietà non si applica.

Principio di proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità per le ragioni seguenti.

- L'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.
- L'onere finanziario deriva direttamente dall'applicazione del metodo di adeguamento previsto nello statuto.

Scelta dello strumento

Strumento proposto: regolamento.

Altri strumenti non sarebbero adeguati per il motivo seguente.

- L'allegato XI dello statuto prevede un regolamento del Consiglio.

INCIDENZA SUL BILANCIO

L'impatto dell'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni sulle spese amministrative e sulle entrate è precisato nella scheda finanziaria allegata.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

che adegua con effetto dal 1° luglio 2012 le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il protocollo sui privilegi e sulle immunità dell'Unione europea, in particolare l'articolo 12,

visto lo statuto dei funzionari e il regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea, definiti dal regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68, in particolare gli articoli 63, 64, 65 e 82 e gli allegati VII, XI e XIII dello statuto, nonché l'articolo 20, paragrafo 1, e gli articoli 64, 92 e 132 del regime applicabile agli altri agenti,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Per garantire che il potere di acquisto dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione evolva in parallelo a quello dei funzionari nazionali degli Stati membri, è opportuno procedere all'adeguamento delle retribuzioni e delle pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea nell'ambito dell'esame annuale 2012.
- (2) Occorre stabilire i coefficienti correttivi per la Croazia che saranno applicabili a decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione europea,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Con effetto dal 1° luglio 2012, la data "1° luglio 2010" di cui all'articolo 63, secondo comma, dello statuto è sostituita dalla data "1° luglio 2012".

Articolo 2

Con effetto dal 1° luglio 2012, all'articolo 66 dello statuto la tabella degli stipendi base mensili da applicare per il calcolo delle retribuzioni e delle pensioni è sostituita dalla seguente tabella:

1.7.2012	SCATTO				
GRADO	1	2	3	4	5
16	17.206,66	17.929,71	18.683,14		
15	15.207,82	15.846,87	16.512,77	16.972,19	17.206,66
14	13.441,17	14.005,98	14.594,53	15.000,58	15.207,82
13	11.879,75	12.378,95	12.899,13	13.258,01	13.441,17
12	10.499,71	10.940,92	11.400,68	11.717,86	11.879,75
11	9.279,99	9.669,95	10.076,29	10.356,63	10.499,71
10	8.201,96	8.546,62	8.905,76	9.153,53	9.279,99
9	7.249,17	7.553,78	7.871,20	8.090,19	8.201,96
8	6.407,05	6.676,28	6.956,83	7.150,38	7.249,17
7	5.662,76	5.900,72	6.148,68	6.319,74	6.407,05
6	5.004,94	5.215,25	5.434,40	5.585,60	5.662,76
5	4.423,53	4.609,41	4.803,10	4.936,73	5.004,94
4	3.909,66	4.073,95	4.245,14	4.363,25	4.423,53
3	3.455,49	3.600,69	3.752,00	3.856,38	3.909,66
2	3.054,07	3.182,41	3.316,14	3.408,40	3.455,49
1	2.699,29	2.812,72	2.930,91	3.012,45	3.054,07

Articolo 3

Con effetto dal 1° luglio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle retribuzioni dei funzionari e degli altri agenti in virtù dell'articolo 64 dello statuto sono stabiliti come indicato nella seconda colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° gennaio 2013, i coefficienti correttori da applicare ai trasferimenti effettuati dai funzionari e dagli altri agenti in virtù dell'articolo 17, paragrafo 3, dell'allegato VII dello statuto sono stabiliti come indicato nella terza colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 1° luglio 2012, i coefficienti correttori da applicare alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quarta colonna della seguente tabella.

Con effetto dal 16 maggio 2012, i coefficienti correttori applicabili alle pensioni in virtù dell'articolo 20, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto sono stabiliti come indicato nella quinta colonna della seguente tabella. La data di efficacia dell'adeguamento annuale per gli Stati membri in questione è il 16 maggio 2012.

1	2	3	4	5
Stato / Sede	Retribuzione 1.7.2012	Trasferimento 1.1.2013	Pensione 1.7.2012	Pensione 16.5.2012
Bulgaria	58,4	57,4	100,0	
Rep. ceca	80,6	74,5	100,0	
Danimarca	135,3	127,3	127,3	
Germania	95,8	96,6	100,0	
Bonn	94,1			
Karlsruhe	93,8			
Monaco	106,4			
Estonia	77,6	78,0	100,0	
Grecia	90,5	89,0	100,0	
Spagna	97,1	90,9	100,0	
Francia	117,7	109,2	109,2	
Irlanda	110,6	104,5	104,5	
Italia	104,2	97,4	100,0	
Varese	93,4			
Cipro	84,1	87,4	100,0	
Lettonia	77,6	74,7	100,0	
Lituania	71,4	69,5	100,0	
Ungheria	78,3	68,7	100,0	
Malta	83,3	83,7	100,0	
Paesi Bassi	105,3	100,9		100,9
Austria	106,4	103,2	103,2	
Polonia	74,2	66,4	100,0	
Portogallo	83,5	82,8	100,0	
Romania	68,8	60,0	100,0	
Slovenia	85,3	81,2	100,0	
Slovacchia	79,7	73,5	100,0	
Finlandia	122,1	113,8	113,8	
Svezia	131,9	123,8	123,8	
Regno Unito	147,8	118,9	118,9	
Culham	112,5			

A decorrere dalla data di adesione della Croazia all'Unione europea, i coefficiente correttori da applicare alle retribuzioni, ai trasferimenti e alle pensioni sono stabiliti come indicato nella seguente tabella.

Stato / Sede	Retribuzione	Trasferimento	Pensione
Croazia	78,6	73,9	100,0

Articolo 4

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità per congedo parentale di cui all'articolo 42 bis, secondo e terzo comma, dello statuto è fissato a 927,23 EUR e a 1 236,30 EUR per le famiglie monoparentali.

Articolo 5

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo di base dell'assegno di famiglia di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 173,42 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'assegno per figlio a carico di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 378,94 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 257,11 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità scolastica di cui all'articolo 3, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 92,57 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo minimo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 69 dello statuto e all'articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, dell'allegato VII dello statuto è fissato a 513,98 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità di dislocazione di cui all'articolo 134 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 369,49 EUR.

Articolo 6

Con effetto dal 1° gennaio 2013, l'indennità per chilometro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato VII dello statuto è adeguata come segue:

0 EUR/km per una distanza compresa tra 0 e 200 km,

0,3854 EUR/km per una distanza compresa tra 201 e 1 000 km,

0,6423 EUR/km per una distanza compresa tra 1 001 e 2 000 km

0,3854 EUR/km per una distanza compresa tra 2 001 e 3 000 km

0,1283 EUR/km per una distanza compresa tra 3 001 e 4 000 km,

0,0619 EUR/km per una distanza compresa tra 4 001 e 10 000 km

0 EUR/km per la distanza superiore a 10 000 km.

Un importo forfettario supplementare è aggiunto all'indennità per chilometro di cui sopra:

- 192,70 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è compresa tra 725 km e 1 450 km,
- 385,37 EUR, se la distanza per ferrovia che separa la sede di servizio dal luogo d'origine è superiore a 1 450 km.

Articolo 7

Con effetto dal 1° luglio 2012, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'articolo 10, paragrafo 1, dell'allegato VII dello statuto è fissato a:

- 39,84 EUR per il funzionario che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 32,12 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 8

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 24, paragrafo 3, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 1 133,94 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 674,24 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 9

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 28 bis, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 359,92 EUR, il limite superiore a 2 719,85 EUR e la detrazione forfettaria a 1 236,30 EUR.

Articolo 10

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 93 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

GRUPPO DI FUNZIONI	1.7.2012	SCATTO						
	GRADO	1	2	3	4	5	6	7
IV	18	5.931,57	6.054,92	6.180,84	6.309,37	6.440,58	6.574,52	6.711,24
	17	5.242,47	5.351,50	5.462,78	5.576,39	5.692,35	5.810,73	5.931,57
	16	4.633,43	4.729,79	4.828,15	4.928,56	5.031,05	5.135,67	5.242,47
	15	4.095,15	4.180,31	4.267,25	4.355,99	4.446,57	4.539,04	4.633,43
	14	3.619,40	3.694,67	3.771,50	3.849,93	3.930,00	4.011,72	4.095,15
	13	3.198,92	3.265,44	3.333,35	3.402,67	3.473,43	3.545,67	3.619,40
III	12	4.095,08	4.180,24	4.267,17	4.355,90	4.446,48	4.538,94	4.633,33
	11	3.619,36	3.694,63	3.771,45	3.849,88	3.929,94	4.011,66	4.095,08
	10	3.198,91	3.265,43	3.333,33	3.402,65	3.473,40	3.545,63	3.619,36
	9	2.827,29	2.886,09	2.946,10	3.007,36	3.069,90	3.133,74	3.198,91
	8	2.498,85	2.550,81	2.603,86	2.658,00	2.713,28	2.769,70	2.827,29
II	7	2.827,24	2.886,04	2.946,07	3.007,34	3.069,89	3.133,74	3.198,92
	6	2.498,74	2.550,71	2.603,76	2.657,92	2.713,20	2.769,63	2.827,24
	5	2.208,41	2.254,34	2.301,23	2.349,09	2.397,95	2.447,82	2.498,74
	4	1.951,81	1.992,41	2.033,85	2.076,15	2.119,33	2.163,41	2.208,41
I	3	2.404,47	2.454,37	2.505,31	2.557,30	2.610,37	2.664,55	2.719,85
	2	2.125,65	2.169,77	2.214,80	2.260,77	2.307,69	2.355,58	2.404,47
	1	1.879,17	1.918,17	1.957,98	1.998,62	2.040,09	2.082,43	2.125,65

Articolo 11

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:

- 852,92 EUR per l'agente che abbia diritto all'assegno di famiglia,
- 505,67 EUR per l'agente che non abbia diritto a tale assegno.

Articolo 12

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 96, paragrafo 3, secondo comma, del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 1 019,95 EUR, il limite superiore a 2 039,88 EUR e la detrazione forfettaria a 927,23 EUR.

Con effetto dal 1° luglio 2012, il limite inferiore per l'indennità di disoccupazione di cui all'articolo 136 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a 897,33 EUR e il limite superiore a 2 111,36 EUR.

Articolo 13

Con effetto dal 1° luglio 2012, le indennità nell'ambito di un servizio continuo o a turni di cui all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76¹ del Consiglio sono fissate a 388,67 EUR, 586,65 EUR, 641,41 EUR e 874,46 EUR.

Articolo 14

Con effetto dal 1° luglio 2012, agli importi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68² del Consiglio si applica il coefficiente 5,610551.

Articolo 15

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella di cui all'articolo 8, paragrafo 2, dell'allegato XIII dello statuto è sostituita dalla seguente tabella:

¹ Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 300/76 del Consiglio, del 9 febbraio 1976, che determina le categorie di beneficiari, le condizioni di attribuzione e l'ammontare delle indennità che possono essere concesse ai funzionari che esercitano le loro funzioni nel contesto di un servizio continuo o a turni (GU L 38 del 13.2.1976, pag. 1). Regolamento completato dal regolamento (Euratom, CECA, CEE) n. 1307/87 (GU L 124 del 13.5.1987, pag. 6).

² Regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 del Consiglio, del 29 febbraio 1968, relativo alle condizioni e alla procedura d'applicazione dell'imposta a profitto delle Comunità europee (GU L 56 del 4.3.1968, pag. 8).

1.7.2012	SCATTO							
GRADO	1	2	3	4	5	6	7	8
16	17.206,66	17.929,71	18.683,14	18.683,14	18.683,14	18.683,14		
15	15.207,82	15.846,87	16.512,77	16.972,19	17.206,66	17.929,71		
14	13.441,17	14.005,98	14.594,53	15.000,58	15.207,82	15.846,87	16.512,77	17.206,66
13	11.879,75	12.378,95	12.899,13	13.258,01	13.441,17			
12	10.499,71	10.940,92	11.400,68	11.717,86	11.879,75	12.378,95	12.899,13	13.441,17
11	9.279,99	9.669,95	10.076,29	10.356,63	10.499,71	10.940,92	11.400,68	11.879,75
10	8.201,96	8.546,62	8.905,76	9.153,53	9.279,99	9.669,95	10.076,29	10.499,71
9	7.249,17	7.553,78	7.871,20	8.090,19	8.201,96			
8	6.407,05	6.676,28	6.956,83	7.150,38	7.249,17	7.553,78	7.871,20	8.201,96
7	5.662,76	5.900,72	6.148,68	6.319,74	6.407,05	6.676,28	6.956,83	7.249,17
6	5.004,94	5.215,25	5.434,40	5.585,60	5.662,76	5.900,72	6.148,68	6.407,05
5	4.423,53	4.609,41	4.803,10	4.936,73	5.004,94	5.215,25	5.434,40	5.662,76
4	3.909,66	4.073,95	4.245,14	4.363,25	4.423,53	4.609,41	4.803,10	5.004,94
3	3.455,49	3.600,69	3.752,00	3.856,38	3.909,66	4.073,95	4.245,14	4.423,53
2	3.054,07	3.182,41	3.316,14	3.408,40	3.455,49	3.600,69	3.752,00	3.909,66
1	2.699,29	2.812,72	2.930,91	3.012,45	3.054,07			

Articolo 16

Con effetto dal 1° luglio 2012, ai fini dell'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 1, dell'allegato XIII dello statuto, l'importo dell'indennità forfettaria di cui all'ex articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto in vigore anteriormente al 1° maggio 2004 è fissato a:

- 134,08 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5;
- 205,58 EUR al mese per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.

Articolo 17

Con effetto dal 1° luglio 2012, la tabella degli stipendi base mensili di cui all'articolo 133 del regime applicabile agli altri agenti è sostituita dalla seguente tabella:

Grado	1	2	3	4	5	6	7
Stipendio base a tempo pieno	1.709,33	1.991,37	2.159,06	2.340,88	2.538,00	2.751,73	2.983,46
Grado	8	9	10	11	12	13	14
Stipendio base a tempo pieno	3.234,70	3.507,10	3.802,44	4.122,63	4.469,81	4.846,21	5.254,32
Grado	15	16	17	18	19		
Stipendio base a tempo pieno	5.696,79	6.176,53	6.696,65	7.260,58	7.872,00		

Articolo 18

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di regolamento del Consiglio che adegua, con effetto dal 1° luglio 2012, le retribuzioni e le pensioni dei funzionari e degli altri agenti dell'Unione europea e i coefficienti correttivi applicati alle retribuzioni e pensioni.

1.2. Settore/settori interessati nella struttura ABM/ABB³

Tutti i settori e tutte le attività sono potenzialmente interessati.

1.3. Motivazione della proposta/iniziativa

1.3.1. *Necessità da coprire nel breve e lungo termine*

Garantire che il potere di acquisto delle retribuzioni e delle pensioni del personale dell'UE evolva in parallelo a quello dei funzionari delle amministrazioni centrali degli Stati membri, come previsto nell'allegato XI dello statuto.

1.4. Durata e incidenza finanziaria

Proposta/iniziativa di **durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 1° luglio 2012,
- seguito da un funzionamento a pieno ritmo.

1.5. Modalità di gestione prevista⁴

Gestione centralizzata diretta da parte della Commissione: PMO

2. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

2.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

- La proposta ha un'incidenza finanziaria su tutte le linee di bilancio collegate alle spese per il personale in tutte le istituzioni e agenzie.

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

³ ABM: *Activity Based Management* (gestione per attività) – ABB: *Activity Based Budgeting* (bilancio per attività).

⁴ Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb: http://www.cc.cec/budg/man/budgmanag/budgmanag_en.html

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
	Numero [Denominazione.....]	Diss./Non diss. (5)	di paesi EFTA ⁶	di paesi candidati ⁷	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, lettera a <i>bis</i>), del regolamento finanziario
	XX.01.01.01 e capitolo 11, capitolo 42 Spese relative agli assistenti parlamentari	SND	NO	NO	NO	NO

⁵ Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

⁶ EFTA: Associazione europea di libero scambio.

⁷ Paesi candidati e, se del caso, paesi potenziali candidati dei Balcani occidentali.

2.1.1. Incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi

2.1.2. Incidenza prevista sugli stanziamenti di natura amministrativa

2.1.2.1. Sintesi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

2.1.2.2. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane

2.1.3. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

- La proposta/iniziativa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale attuale.

2.1.4. Partecipazione di terzi al finanziamento

- La proposta/iniziativa non prevede il cofinanziamento da parte di terzi

2.2. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
 - sulle risorse proprie
 - sulle entrate varie

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso	Incidenza della proposta/iniziativa						
		Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014	Anno 2015	Anni successivi		
Articolo 410 Contributo al regime pensionistico	477,0	4,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1	8,1
Articolo 400 Imposta	633,1	5,4	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8	10,8
Articolo 410 Prelievo speciale	65,5	0,6						

Precisare il metodo di calcolo dell'incidenza sulle entrate.

L'incidenza sulle entrate è calcolata sulla base delle cifre iscritte nel bilancio 2012.